



DETERMINA N 11/GIU DEL 3 Maggio 2024

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Osimo (capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 13) per la realizzazione del progetto "SIBLINGS".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria della responsabile della posizione di elevata qualificazione "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

- 1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Osimo per la realizzazione del progetto "SIBLINGS" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1. quantificata nell'importo complessivo di circa € 4.500,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024;
- 3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a, ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio Assemblea legislativa. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di cassa 2024).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), ed u) della legge regionale 23/2008).

Il Comune di Osimo (di seguito denominato Comune) nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, assume la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare quelli dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati e degli ammalati anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano l'esistenza di pari opportunità e sanciscano il diritto - dovere di ognuno di godere ed usare dei servizi e dei beni comunali, nel rispetto dello Statuto e del regolamento, a prescindere dalle differenziazioni di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione (articolo 2 dello



Statuto Comunale) e si impegna mettendo in atto iniziative ed interventi a sostegno dei minori in difficoltà anche in collaborazione con organizzazioni che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo dell'intera comunità .

All'interno del su richiamato quadro ordinamentale si inserisce il progetto "SIBLINGS" proposto dal Comune, in qualità di capofila per l'Ambito Territoriale Statale (ATS) n. 13, al Garante in data 27 marzo 2024 al fine di realizzarlo in collaborazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 261 in pari data).

Si tratta di un progetto che ha una tradizione pluriennale da parte dell'associazione Orizzonte Autonomia e si è radicato nel territorio sostenendo, nell'ambito delle azioni positive volte alla non discri-minazione dei minori disabili, anche i fratelli e le sorelle di questi bambini e ragazzi con disabilità nel loro percorso di crescita; ciò promuovendo un dialogo produttivo con le Istituzioni, le associazioni interessate e gli attori culturali e turistici del territorio.

Il progetto "SIBLINGS" consiste nel coinvolgere i fratelli (siblings) dei minorenni con disabilità in diverse attività e laboratori in cui confrontarsi e sperimentarsi sul tema dell'identità e sulla loro condizione di fratelli di ragazzi/e con disabilità. Le attività sono organizzate per fasce di età: infanzia, pre-adolescenza e adolescenza e permettono, sotto la guida di una psicologa ed di educatori specializzati, di fare spazio alle emozioni e ai vissuti tra soggetti nella medesima condizione. I laboratori e le attività programmate sono di vario genere e spaziano dai laboratori teatrali, naturalistici e di ceramica, alla visione di film, ai gruppi di discussioni e di mutuo aiuto. Per tutti le fascia d'età è previsto, con l'aiuto di un videomaker professionista la realizzazione di un cortometraggio che contiene le riflessioni, i pensieri, le paure, gli aspetti positivi legati a questo speciale rapporto di fratellanza.

Il giorno 31 maggio, giornata internazionale dei siblings, sarà organizzato un incontro con tutti i partecipanti per raccogliere testimonianze ed effettuare registrazioni per il cortometraggio.

L'obiettivo generale del progetto è quello di sostenere fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con disabilità nel loro percorso di crescita.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- aiutare i minorenni destinatari ad a elaborare le implicazioni che la condizione che vivono comporta in termini individuali e relazionali;
- creare una rete per il presente e per il futuro tra loro;
- avviare un dialogo con i loro genitori sui loro vissuti e sulle relazioni all'interno del nucleo familiare di appartenenza.

I risultati che si attendono quindi dalla realizzazione del progetto sono:

- miglioramento dello stato psichico e relazionale dei soggetti coinvolti;
- consolidamento delle relazioni tra i minorenni che vivono la condizione di siblings.
- Aumento del dialogo tra figli e genitori e miglioramento della gestione dei momenti di crisi intrafamiliare.

In merito, l'articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima Legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione



dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) determina le condizioni per la conclusione dei suddetti accordi.

Nello specifico la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza; intende, quindi, approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) per la cui realizzazione è prevista una spesa presunta complessiva quantificata in euro 4.500,00 (quattromila e cinquecento/00) la quale trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024, dando mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La responsabile del procedimento Albarosa Talevi





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per euro 4.500,00 (quattromila e cinquecento/00) nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024, dell'Assemblea legislativa regionale alla data del 3 maggio 2024

> Il responsabile della posizione ad elevata qualificazione Risorse finanziarie Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

> Il dirigente Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di 11 pagine, di cui 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

> Il dirigente Maria Rosa Zampa



ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Osimo per la realizzazione del progetto "SIBLINGS".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona delle Marche, di seguito denominato Garante, nello svolgimento dei compiti propri dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli;

Ε

il Comune di Osimo, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza del Comune ad Osimo (codice fiscale 00384350427) rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Simone Pugnaloni

congiuntamente indicati come le "Parti"

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell'articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno in comune l'interesse a realizzare il Progetto "SIBLINGS":

il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori.

il Comune in quanto tenuto, ad assume la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare quelli dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati e degli ammalati anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano l'esistenza di pari opportunità e sanciscano il diritto - dovere di ognuno di godere ed usare dei servizi e dei beni comunali, nel rispetto dello Statuto e del regolamento, a prescindere dalle differenziazioni di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione (articolo 2 comma 2 dello Statuto Comunale).

- le Parti posseggono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per poter realizzare il progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;



- il Garante ed il Comune rispettivamente con determina n.___del____, e deliberazione della..... comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "SIBLINGS" (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

- 1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4 e 5.
- 2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) collaborare con l'associazione Orizzonte Autonomia Onlus;
 - b) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - c) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
 - 3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
- 4. Il Garante assicura, altresì, al Comune a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 4.500,00 (quattromila e cinquecento/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune per il progetto in questione, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale, nonché della documentazione relativa alle azioni progettuali realizzate.



Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

- 1. Sono responsabili dell'Accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco, Simone Pugnaloni

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 6 (Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzioanli. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna parte sottoscrittice.

Articolo 7 (Recesso)

 Alle Parti è data facoltà di recesso da questo accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

- Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
- 2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del presente accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.



Articolo 9 (Responsabilità)

 Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste da questo accordo.

Articolo 10 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una Parte si reca presso la sede delle altre Parti o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11 (Controversie)

 Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

 Per quanto non espressamente stabilito da questo accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13 (Registrazione e sottoscrizione)

- Questo accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
- 2. Questo accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Garante regionale dei diritti della persona Il Sindaco del Comune di Osimo

Giancarlo Giulianelli Simone Pugnaloni



ALLEGATO 1)

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	PROGETTO SIBLINGS
OBIETTIVI	OBIETTIVO GENERALE: Sostenere fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con disabilità nel loro percorso di crescita.
	OBIETTIVI SPECIFICI: - aiutare i minorenni destinatari ad a elaborare le implicazioni che la condizione che vivono comporta in termini individuali e relazionali; - creare una rete per il presente e per il futuro tra loro; - avviare un dialogo con i loro genitori sui loro vissuti e sulle relazioni all'interno del nucleo familiare di appartenenza.
DESCRIZIONE	Il progetto riguarda tutti i Comuni dell'ATS 13: Osimo, Camerano, Numana, Sirolo, Loreto, Castelfidardo, Offagna. Il progetto "SIBLINGS" consiste nel coinvolgere i fratelli (siblings) dei minorenni con disabilità in diverse attività e laboratori in cui confrontarsi e sperimentarsi sul tema dell'identità e sulla loro condizione di fratelli di ragazzi/e con disabilità. Le attività sono organizzate per fasce di età: infanzia, pre-adolescenza e adolescenza e permettono, sotto la guida di una psicologa ed di educatori specializzati, di fare spazio alle emozioni e ai vissuti tra soggetti nella medesima condizione. I laboratori e le attività programmate sono di vario genere e spaziano dai laboratori teatrali, naturalistici, di ceramica, alla visione di film, ai gruppi di discussioni e di mutuo aiuto. Per tutti le fascia d'età è previsto, con l'aiuto di un videomaker professionista la realizzazione di un cortometraggio che contiene le riflessioni, i pensieri, le paure, gli aspetti positivi legati a questo speciale rapporto di fratellanza. Il giorno 31 maggio, giornata internazionale dei siblings, sarà organizzato un incontro con tutti i partecipanti per raccogliere testimonianze ed effettuare registrazioni per il cortometraggio.
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Destinatari e beneficiari del progetto sono i fratelli e le sorelle dei bambini/e dei ragazzi/e con disabilità.
EVENTUALI DESTINATARI INTER- MEDI DELLE AZIONI PROGET- TUALI	I familiari dei destinatari.





RISULTATI ATTESI	I risultati che si attendono quindi dalla realizzazione del progetto sono: • miglioramento dello stato psichico e relazionale dei soggetti coinvolti; • consolidamento delle relazioni tra i minorenni che vivono la condizione di siblings. • Aumento del dialogo tra figli e genitori e miglioramento della gestione dei momenti di crisi intrafamiliare.
SOGGETTO PROMOTORE	Comune di Osimo in qualità di capofila dell'Ambito territoriale Sociale n.13
SOGGETTO ATTUATORE	Orizzonte Autonomia Onlus
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	Fattoria didattica "L'Asino che Ride" Sauro Marzioli "Ars Vitrum"
PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESA E RIPARTIZIONE DELLA MEDESIMA	Per la realizzazione del progetto si intende prevedere una spesa complessiva pari all'importo di euro 4.500,00 (IVA inclusa) a titolo di concorso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di tutte le necessarie attività progettuali.